

O.P.S. SPA

*Sede: Via P. U. Frasca Centro Dama snc - 66100 CHIETI (CH)
P.IVA/C.F. e Reg. Imprese N. 01891040691
Rea n. CH-136247
Capitale sociale € 516.000,00 i.v.*

RELAZIONE DEL REVISORE UNICO

All'Assemblea dei soci della O.P.S. SPA

Il sottoscritto Revisore Unico dott. MORETTA Giuseppe, nato a Lanciano (CH) il 13/11/1967 C.F. MRTGP67S13E4350, con studio professionale in Torino di Sangro (CH) alla Via G. Adami n. 1, P.IVA 01819750694, dottore commercialista/revisore legale, è stato nominato in data 28 maggio 2020 e dalla sua nomina ha il compito di svolgere le funzioni previste dagli dall'art. 2409-bisc.c.


La presente relazione unitaria contiene la "Relazione di revisione ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39 e successive modifiche e integrazioni di cui al D.Lgs. n. 135 del 17 luglio 2016".

Premessa:

in data sei aprile duemila ventitré (6.4.2023) con inizio alle ore 08,00 ho provveduto quale revisore legale alla stesura della relazione sul bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2022 della società O.P.S. SpA, in Chieti Via P.U. Frasca Centro Dama snc.

Il sottoscritto, dopo colloqui avuti con il Responsabile amministrativo della società, Dott. Nicola Del Casale, dà atto di quanto segue:

RELAZIONE DEL REVISORE UNICO AL BILANCIO DI ESERCIZIO CHIUSO AL 31.12.2022



ha esaminato i contenuti dei documenti di bilancio quali approvati dall'organo di amministrazione nella seduta del 28/03/2023;

nel periodo intercorso dalla riunione dell'organo di amministrazione, che ha approvato il progetto di bilancio, e sino alla data odierna, non sono emerse circostanze o fatti che possano influenzare significativamente il rendiconto dell'esercizio o gli equilibri finanziari della società;

è riscontrabile il mantenimento del presupposto della continuità aziendale, valutato non sull'arco temporale dei 12 mesi successivi alla data di chiusura dell'esercizio;

la società non ha fatto ricorso ad alcuna deroga prevista dall'art. 2423, co. 4, c.c.;

gli amministratori hanno provveduto a monitorare sistematicamente la sussistenza della continuità aziendale;

i beni immateriali iscritti nell'attivo patrimoniale risultano individualmente identificabili e il costo è stimabile con sufficiente attendibilità;

i criteri di valutazione delle poste dell'attivo e del passivo sono stati controllati e non sono risultati diversi da quelli adottati negli esercizi precedenti, conformi al disposto dell'art. 2426 c.c.;

è stata posta attenzione all'impostazione data al progetto di bilancio, sulla sua generale conformità alla legge per quello che riguarda la sua formazione e struttura e a tale riguardo non si hanno osservazioni che debbano essere evidenziate nella presente relazione;

è stata verificata la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui si è avuta conoscenza;

ai sensi dell'art. 2426, co. 5, c.c. i valori riferiti ai costi di impianto e ampliamento non hanno avuto modificazioni;

è stata verificata la correttezza delle informazioni contenute nella nota integrativa per quanto attiene l'assenza di posizioni finanziarie e monetarie attive e passive sorte originariamente in valute diverse dall'euro;

il risultato netto accertato dall'organo di amministrazione relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, risulta essere positivo per euro 26.069,00;

l'organo amministrativo propone che l'utile di esercizio pari ad € 26.069,00 venga accantonato per la sua totalità a riserva straordinaria.

Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39

1. Il revisore legale incaricato di effettuare la revisione legale dei conti:

a) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto ed illustra i risultati della revisione legale;

RELAZIONE DEL REVISORE UNICO AL BILANCIO DI ESERCIZIO CHIUSO AL 31.12.2022

b) verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.

2. La relazione, redatta in conformità ai principi di revisione di cui all'articolo 11, comprende:

a) un paragrafo introduttivo che identifica il bilancio di esercizio o consolidato sottoposto a revisione legale e il quadro normativo sull'informazione finanziaria applicato alla sua redazione;

b) una descrizione della portata della revisione legale svolta con l'indicazione dei principi di revisione osservati;

c) un giudizio sul bilancio che indica chiaramente se questo è conforme alle norme che ne disciplinano la redazione e se rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio;

d) eventuali richiami di informativa che il revisore sottopone all'attenzione dei destinatari del bilancio, senza che essi costituiscano rilievi;

e) un giudizio sulla coerenza della nota integrativa con il bilancio e sulla sua conformità alle norme di legge. Il giudizio contiene altresì una dichiarazione rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione legale, circa l'eventuale identificazione di errori significativi nella nota integrativa, nel qual caso sono fornite indicazioni sulla natura di tali errori;

f) una dichiarazione su eventuali incertezze significative relative a eventi o a circostanze che potrebbero sollevare dubbi significativi sulla capacità della società sottoposta a revisione di mantenere la continuità aziendale;


g) l'indicazione della sede del revisore legale o della società di revisione legale.

3. Nel caso in cui il revisore esprima un giudizio sul bilancio con rilievi, un giudizio negativo o rilasci una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio, la relazione illustra analiticamente i motivi della decisione.

4. La relazione è datata e sottoscritta dal responsabile dell'incarico. Quando la revisione legale è effettuata da una società di revisione, la relazione reca almeno la firma dei responsabili della revisione che effettuano la revisione per conto della società medesima. Qualora l'incarico sia stato affidato congiuntamente a più revisori legali, la relazione di revisione è firmata da tutti i responsabili dell'incarico.

5. Si osservano i termini e le modalità di deposito di cui agli articoli 2429, terzo comma, e 2435, primo comma, del codice civile; si osservano i termini e le modalità di deposito di cui agli articoli 2429, terzo comma, e 2435, primo comma, del codice civile, salvo quanto disposto dall'articolo 154-ter del TUF.

RELAZIONE DEL REVISORE UNICO AL BILANCIO DI ESERCIZIO CHIUSO AL 31.12.2022



6. I soggetti incaricati della revisione legale hanno diritto ad ottenere dagli amministratori documenti e notizie utili all'attività di revisione legale e possono procedere ad accertamenti, controlli ed esame di atti e documentazione.

Ai sensi dell'art. 10 del Regolamento 537/2014

1. Il revisore legale o l'impresa di revisione contabile illustrano i risultati della revisione legale dei conti di un ente di interesse pubblico in una relazione di revisione.

2. La relazione di revisione è elaborata secondo le disposizioni dell'articolo 28 della direttiva 2006/43/CE e inoltre contiene quanto meno le seguenti informazioni:

a) indica da chi o da quale organo siano stati incaricati il revisore legale o l'impresa di revisione contabile;

b) indica la data del conferimento dell'incarico e il periodo di incarico ininterrotto, compresi eventuali prolungamenti e rinnovi del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile;

c) fornisce, a supporto del giudizio di revisione, le seguenti informazioni;

- una descrizione dei più rilevanti rischi valutati di errori significativi, compresi i rischi valutati di errori significativi dovuti a frode; una sintesi della risposta del revisore a tali rischi; e - ove pertinente, le osservazioni principali formulate in relazione a tali rischi.

Ove attinente alle suddette informazioni fornite nella relazione di revisione in merito a ciascun rischio valutato di errore significativo, la relazione di revisione include un chiaro riferimento alle pertinenti informazioni fornite nel bilancio;


d) spiega in quale misura la revisione legale dei conti sia stata ritenuta in grado di rilevare irregolarità, frodi incluse;

e) conferma che il giudizio di revisione è in linea con la relazione aggiuntiva destinata al comitato per il controllo interno e la revisione contabile di cui all'articolo 11;

f) dichiara che non sono stati prestati i servizi vietati diversi dalla revisione contabile di cui all'articolo 5, paragrafo 1, e che il revisore legale o l'impresa di revisione contabile sono rimasti indipendenti dall'ente sottoposto a revisione nell'esecuzione della revisione;

g) indica qualsiasi servizio, in aggiunta alla revisione legale dei conti, che sia stato prestato dal revisore legale o dall'impresa di revisione contabile, all'ente sottoposto a revisione, alla(e) sua(e) impresa(e) controllata(e) e che non sia stato oggetto di informazione nella nota integrativa o nel bilancio.

RELAZIONE DEL REVISORE UNICO AL BILANCIO DI ESERCIZIO CHIUSO AL 31.12.2022



Ai sensi dei nuovi principi di revisione

Il revisore legale deve far riferimento ai principi :

ISA Italia 260 Comunicazione con TCWG; ISA Italia 570 Continuità aziendale ;

ISA Italia 700 Formazione del giudizio e relazione sul bilancio;

ISA Italia 701 Comunicazione degli aspetti chiave della revisione contabile nella relazione del revisore indipendente;

ISA Italia 705 Modifiche al giudizio nella relazione del revisore indipendente;

ISA Italia 706 Richiami di informativa e paragrafi relativi ad altri aspetti nella relazione del revisore indipendente;

ISA Italia 710 Informazioni comparative.

Ai sensi dei principi contabili

Il revisore legale deve far riferimento ai principi :

OIC 11 paragrafo 22 sulla valutazione prospettica ai 12 mesi;

OIC 29 paragrafo 11 sui fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio.

Ai sensi del DL 8/4/2020 n, 23 art. 7

" Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio"


Nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31-12-2022, la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'art. 2423.bis, comma I, n.1) del c.c. può comunque essere operata se risulta sussistente nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23-02-2020, fatta salva la previsione di cui all'art. 106 del D.L. 17-03-2020 n. 18.

Il criterio di valutazione è specificamente illustrato nella nota integrativa, anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente.

Giudizio

Ho svolto la revisione contabile dell'allegato bilancio d'esercizio della società OPS S.p.a., costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2022, dal conto economico chiuso a tale data e dalla nota integrativa.

RELAZIONE DEL REVISORE UNICO AL BILANCIO DI ESERCIZIO CHIUSO AL 31.12.2022



A mio giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società al 31 dicembre 2022, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Elementi alla base del giudizio

Ho svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia. Le mie responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio della presente relazione. Sono indipendente rispetto alla società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio.

Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio.

Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio d'esercizio.

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d'esercizio, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d'esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della società o per l'interruzione dell'attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.

Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell'informativa finanziaria della società.

Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio.

I miei obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che

RELAZIONE DEL REVISORE UNICO AL BILANCIO DI ESERCIZIO CHIUSO AL 31.12.2022

includa il mio giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d'esercizio.

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia, ho esercitato il giudizio professionale ed ho mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile.

Inoltre:

- ho identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; ho definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; ho acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;
- ho acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della società;
- ho valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;
- sono giunto ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, sono tenuto a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del mio giudizio. Le mie conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la società cessi di operare come un'entità in funzionamento;
- durante le verifiche periodiche ho verificato l'evoluzione delle attività svolte dalla società, ponendo particolare

RELAZIONE DEL REVISORE UNICO AL BILANCIO DI ESERCIZIO CHIUSO AL 31.12.2022

- attenzione all'impatto economico e finanziario sul risultato di esercizio;
- ho valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d'esercizio nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d'esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione;
 - ho comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno, identificate nel corso della revisione contabile.

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

Gli amministratori della OPS S.p.a. sono responsabili per la predisposizione della relazione sulla gestione (o nota integrativa nel caso di bilancio abbreviato che sostituisce la relazione sulla gestione) della OPS S.p.A. al 31/12/2022, incluse la sua coerenza con il relativo bilancio d'esercizio e la sua conformità alle norme di legge.

Ho svolto le procedure indicate nel principio di revisione ISA Italia n. 720B al fine di esprimere un giudizio sulla coerenza della nota integrativa con il bilancio d'esercizio della OPS S.p.A. al 31-12-2022 e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché di rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi.

A mio giudizio, la nota integrativa è coerente con il bilancio d'esercizio della OPS S.p.A. al 31-12-2022 ed è redatta in conformità alle norme di legge.

Con riferimento alla dichiarazione di cui all'art. 14, comma 2, lett. e), del D.Lgs. 39/2010, rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione, non ho nulla da riportare.

Osservazioni e proposte in ordine all'approvazione del bilancio

Considerando le risultanze dell'attività da noi svolta il Revisore Unico propone all'assemblea di approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, così come redatto dagli amministratori

Chieti, 6-4-2023



GIUSEPPE MORETTA
DOTTORE COMMERCIALISTA REVISORE LEGALE
Via Giustino Adamo, 1
66020 TORINO DI SANGRO (CH)
C.F. MRT GPP 67S13 E4350
P.IVA. 01819750694